




Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 4287/21402

BARI, 24 dicembre 1997



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

e, p. c.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI
R O M A

(Rif. tele n. 200/12514/PU 100.4/4bis del
23 dicembre 1997)

REGIONALE		
1997		
Cat. _____	Circ. _____	Fasc. _____
PROT. N. 7880		

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale: "Modifiche alla l.r. 14 giugno 1996, n.8".

Con riferimento alla nota n. 7466 del 5.12.1997 concernente il disegno di legge regionale in oggetto indicato, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.240 del 25.11.1997, si comunica che il Governo ha rilevato che: a) il testo normativo presenta in alcuni punti un difetto di coordinamento con la legge che si vuole modificare. Infatti contraddittorio appare il richiamo operato dall'art.4 all'art. 8 dal momento che quest'ultimo viene poi sostituito; b) l'art.4 comma 3 prevedendo la presentazione della documentazione in bollo invade la competenza statale in materia tributaria. Inoltre l'art.15 prevede che non sono soggette alle disposizioni della legge in oggetto e quindi alla richiesta di



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

autorizzazione l'attività di prenotazione e vendita di propri biglietti da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in contrasto con le disposizioni contenute nel D.L. 22 giugno 1991 n.230 che prevede l'esonero dell'autorizzazione e quindi dal pagamento della tassa di concessione regionale solo per le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato; c) in contrasto con l'art.9 della legge quadro 217/1983 secondo cui il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare o del direttore tecnico necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale deve essere accertato appare la disposizioni di cui all'art.9 comma 2 punto 2 che dispone l'iscrizione sul registro dei direttori tecnici in virtù soltanto del possesso della laurea in economia e gestione del turismo; d) in contrasto con l'art.10 della legge quadro 217/1983 appare l'art.13 che per le associazioni senza scopi di lucro non fissa i requisiti minimi omogenei; e) l'art.19 secondo cui la Regione pone delle limitazioni all'esercizio dell'attività di produzione e intermediazione dei servizi turistici è in contrasto con l'art.41 della Costituzione che sancisce la libertà dell'iniziativa privata. In merito si fa presente che nel giugno 1996 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha effettuato una segnalazione ai sensi dell'art. 21 della legge 287/1990.

Per tali motivi il Governo ha rinviiato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale.

Si allega copia del tele n. 200/12514/PU 100.4/4bis della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(CAPIRELLI)

fa/

STAMPATO IN ITALIA PER IL SERVIZIO STATO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI

COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA

ET PER CONOSCENZA :

MINISTERO DELL'INTERNO
- D.G. Amm. Civ. Uff. Studi Aff.ri Reg.li

MINISTERO DELLE FINANZE
- D.G. Servizi Finanza Locale

MINISTERO DEL TESORO
- Ragioneria Generale dello Stato
I.G.E.S.P.A.

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
- Ufficio Legislativo

MINISTERO DEL TURISMO
- Ufficio Legislativo

R O M A

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE PUGLIA
24 DIC. 1997
Prot. N. 4287 Cat. 21402

Roma, 25 DIC. 1997

Rif: 200/12514/PU 100.4/4bis PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Regionali.

In riferimento alla nota n.4039/21402 datata 5.12.97 relativa alla legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n.8" il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23-XII-97, ha rilevato che: a) il testo normativo presenta in alcuni punti un difetto di coordinamento con la legge che si vuole modificare. Infatti contraddittorio appare il richiamo operato dall'articolo 4 all'art.8 dal momento che quest'ultimo viene poi sostituito; b) art. 4 comma 3 prevedendo la presentazione della documentazione in bollo invade la competenza statale in materia tributaria. Inoltre l'art. 15 prevede che non sono soggette alle disposizioni della legge in oggetto e quindi alla richiesta di autorizzazione l'attività di prenotazione e vendita di propri biglietti da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in contrasto con le disposizioni contenute nel DL 22 giugno 1991 n. 230 che prevede l'esonero dell'autorizzazione e quindi dal pagamento della tassa di concessione regionale solo per le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato; c) in contrasto

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.

con l'art.9 della legge quadro 217/1983 secondo cui il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare o del direttore tecnico necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale deve essere accertato appare la disposizione di cui all'art.9 comma 2 punto 2 che dispone l'iscrizione sul registro dei direttori tecnici in virtù soltanto del possesso della laurea in economia e gestione del turismo; d) in contrasto con l'art.10 della legge quadro 217/83 appare l'art.13 che per le associazioni senza scopi di lucro non fissa i requisiti minimi omogenei; e) l'articolo 19 secondo cui la Regione pone delle limitazioni all'esercizio dell'attività di produzione e intermediazione dei servizi turistici è in contrasto con l'art.41 della Costituzione che sancisce la libertà dell'iniziativa privata. In merito si fa presente che nel giugno 1996 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha effettuato una segnalazione ai sensi dell'art.21 della legge 287/1990. Per tali motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale. Tanto si prega di comunicare ai competenti organi regionali assicurando.

D'ORDINE MINISTRO
CAPO DIPARTIMENTO
ROCCA



rp